

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, in attuazione della L.R. 23/12/ 2000, n. 30 e della specifica normativa prevista dallo Statuto Comunale.

Art. 2

Costituzione dei gruppi

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da almeno tre componenti ed eleggono i rispettivi capigruppo.
2. I Consiglieri che non aderiscono al gruppo espressione della lista in cui sono stati eletti o che successivamente recedano dal gruppo stesso, in mancanza di opzione per un gruppo precostituito, potranno costituire gruppi autonomi o confluire nel gruppo misto.

Art. 3

Capigruppo consiliari

1. I singoli gruppi consiliari comunicano per iscritto al Presidente ed al Segretario comunale il nome del capogruppo nella prima riunione del Consiglio neo eletto. Le variazioni relative alla persona del capogruppo dovranno essere segnalate nella prima successiva seduta consiliare utile.

Art. 4

Sede delle riunioni dei gruppi

1. I gruppi hanno a disposizione, nel Palazzo Comunale, locali appositamente destinati allo svolgimento delle loro attività.

Art. 5

Luogo di riunione

1. Le sedute consiliari si tengono in Bisacquino, nel Palazzo Comunale di Piazza Triona.
2. Qualora circostanze speciali od eccezionali o gravi e giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore rendano opportuno o non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze, il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con i Capigruppo può determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.
3. Nel giorno della riunione dovrà essere esposta, a cura del messo comunale, nel Palazzo la bandiera civica insieme a quella nazionale, regionale ed europea.

Art. 6

Modalità di convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale, convoca per il giorno fissato i Consiglieri mediante lettera notificata a mezzo del messo notificatore.
2. In caso di Consiglieri residenti fuori dal Comune, le notifiche sono effettuate presso il recapito nel territorio comunale o nel Comune, che detti Consiglieri avranno indicato per iscritto alla Segreteria.

Art. 7

Avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare individuati in maniera puntuale.

Art. 8

Termini di convocazione del Consiglio Comunale

1. L'avviso di convocazione deve essere recapitato nei seguenti termini:
 - a) non inferiore a 5 (cinque) giorni liberi in via ordinaria;
 - b) non inferiore a 24 h quando si tratti di convocazioni d'urgenza.
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 9

Deposito dei documenti

1. All'atto dell'invio dell'ordine del giorno, tutti i documenti relativi agli argomenti da trattare sono depositati in Segreteria a disposizione dei Consiglieri.

Art. 10

Presidenza del Consiglio

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. Se il Presidente dell'adunanza, nominato dal Consiglio è assente o rifiuta di presiedere l'assemblea, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente. Se anche questi è assente o rifiuta di presiedere, gli subentra il Consigliere anziano.

Art. 11

Numero legale

1. Per la validità della seduta occorre la presenza di otto Consiglieri in prima convocazione, sei Consiglieri in seconda convocazione ed in seduta di prosecuzione.

2. La seduta di seconda convocazione si tiene nell'ora successiva a quella fissata per la prima convocazione nella quale è mancato il numero legale. La seduta di prosecuzione si tiene in coincidenza delle 24 h successive all'orario della prima convocazione e senza ulteriore avviso ai Consiglieri, salva ogni altra determinazione unanime del Presidente e dei Capigruppo. In tal ultimo caso ove i Capigruppo unitamente al Presidente decidano una data ovvero un orario diverso per la seduta di prosecuzione è necessario l'avviso scritto ai Consiglieri assenti.
3. Il numero legale degli intervenuti alla seduta consiliare si accerta mediante appello nominale eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
4. Il Sindaco e gli Assessori intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Aperta la seduta e nel corso di essa, il Segretario comunale prende nota dei Consiglieri che entrano e che escono: quando l'allontanarsi dei Consiglieri fa venir meno il numero legale ne dà notizia al Presidente e questi sospende o scioglie la seduta a secondo che l'allontanamento sia temporaneo o definitivo.

Art. 12

Nomina degli scrutatori

1. Accertato il numero legale ed aperta la seduta il Presidente procede alla nomina di tre scrutatori scelti tra i Consiglieri presenti.
2. La minoranza è rappresentata con un proprio Consigliere tra gli scrutatori.

Art. 13

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Egli può, in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza o richiedere l'intervento della forza pubblica, può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine. Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g., nella successione in cui vi sono indicati, salvo le modifiche decise dal Consiglio comunale su proposta del Presidente stesso, di ciascun Consigliere e del Sindaco, fa rispettare le leggi ed i regolamenti, concede la parola, dirige le discussioni, pone le questioni, proclama i risultati delle votazioni e la decisione assunta e provvede a che i lavori del Consiglio si svolgano con regolarità.

Art. 14

Attribuzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale assiste e partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Presidente dell'adunanza e con il Consigliere anziano, provvede all'appello, dà lettura dei documenti su incarico del Presidente, prende appunto dei punti principali delle discussioni, dell'esito delle votazioni.
2. Nel caso in cui il Segretario sia interessato all'atto in discussione, le funzioni saranno svolte eccezionalmente dal Consigliere più giovane.

Art. 15

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

1. È in facoltà del Presidente e del Sindaco fare comunicazione all'assemblea; queste avranno carattere informativo sullo stato delle questioni già deliberate oppure in merito a questioni che siano ancora allo studio.
2. Tali comunicazioni avranno luogo subito dopo esperite le formalità di apertura dell'adunanza.

Art. 16

Presenza del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute pubbliche, nello spazio allo stesso riservato e deve presenziare in silenzio ed astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso.
2. Nel caso in cui non si attenga a dette norme, il Presidente dopo aver dato gli opportuni ammonimenti può ordinare l'espulsione dei trasgressori e anche far sgombrare l'aula dal pubblico.

Art. 17

Svolgimento delle adunanze

1. terminate le comunicazioni, il Presidente dà inizio all'esame ed alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, il Sindaco o i Consiglieri possono, per giustificati motivi, chiedere l'inversione degli argomenti posti all'o. d. g.: su tale richiesta decide il Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri presenti.

Art. 18

Modificazioni dell'ordine del giorno

1. Non possono essere poste in discussione o deliberate questioni non iscritte all'ordine del giorno.

Art. 19

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilite dalla Legge e dallo Statuto e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'o.d.g. del Consiglio comunale.
2. Le proposte di deliberazioni devono essere formulate per iscritto e presentate al Presidente del Consiglio comunale il quale le trasmette al Segretario comunale per la relativa istruttoria.

3. Gli emendamenti, ad esclusione di quelli attinenti la materia del Bilancio, sono presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio di norma nei due giorni precedenti all'adunanza salvo che si tratti di proposte di variazioni di limitata entità le quali possono essere proposte in forma scritta al Presidente nel corso della seduta.
4. I Consiglieri possono richiedere al Presidente, che decide in merito, di allegare alle deliberazioni consiliari ulteriori documenti contenenti dichiarazioni o indicazioni pertinenti all'argomento da trattare.
5. Su ogni proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta o di un singolo Assessore è tenuto a relazionare un componente della Giunta; sulle proposte di iniziativa consiliare è tenuto a relazionare un Consigliere.

Art. 20

Modalità di presentazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere formulate per iscritto in modo conciso e saranno esaminate di norma della prima riunione del Consiglio che abbia luogo dopo la loro presentazione. Se l'adunanza sia già stata fissata, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, per essere prese in esame, dovranno essere presentate con termini previsti, per la convocazione del Consiglio, salvo casi straordinari.

Art. 21

Risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze

1. Alle interrogazioni ed alle interpellanze risponde il Sindaco o l'Assessore del ramo cui si riferisce l'oggetto in discussione.

Art. 22

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sussiste, se una informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano porre a disposizione del Consiglio determinati documenti, se la Giunta abbia preso o stia per prendere una determinazione sopra un affare precisato.
2. L'interrogazione non dà luogo a discussione; l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno.
3. L'interrogazione può essere presentata anche in sede diversa dal Consiglio: su di essa può essere richiesta la risposta scritta da formularsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art. 23

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta onde conoscere i motivi e gli scopi della condotta da essa tenuta in un determinato affare.

2. Più interpellanze che concernano identici oggetti possono essere discusse in un'unica volta.
3. L'interpellante svolge i motivi della sua richiesta e dopo la risposta dichiara se di essa è soddisfatto o no e le ragioni relative.
4. Se intenda, quando non si dichiara soddisfatto, promuovere un'ulteriore discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta comunale, deve trasformare la interpellanza in mozione: quando anche egli non provveda in tal senso, rimane il diritto di ogni Consigliere di presentare una mozione sull'argomento che ha formato oggetto di interpellanza.
5. Non può essere posta in discussione l'interpellanza quando nella stessa siano chiamati in causa Consiglieri Comunali.

In tal caso il Presidente deve sentire l'interpellante per l'eventuale trasformazione dell'interpellanza in mozione ed in tal caso provvede ad iscriverla all'o.d.g. del successivo Consiglio Comunale.

Art. 24

Mozioni

1. La mozione è una proposta concreta di uno o più Consiglieri su argomenti di competenza del Comune tendente a provocare un voto del Consiglio.
2. La mozione una volta resa nota al Consiglio non può essere ritirata se quattro o più Consiglieri si oppongono.
3. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi dopo la chiusura della discussione generale; il proponente la discussione ha il diritto alla parola prima della chiusura.
4. Per la discussione vengono stabiliti i seguenti tempi e modalità: 15 minuti al presentatore e all'intervento di risposta del Sindaco o dell'Assessore; possono inoltre intervenire un Consigliere per gruppo con 5 minuti a disposizione ed inoltre, per la replica, il presentatore della mozione, con lo stesso tempo; possono inoltre intervenire Consiglieri che manifestino posizioni in dissenso dal gruppo di appartenenza.
5. In caso di superamento del tempo fissato il Presidente provvede a richiamare il Consigliere inadempiente una prima volta ed in caso di persistenza può togliergli la parola.

Art. 25

Ordini del giorno

1. L'o.d.g. consiste in una proposta scritta di uno o più Consiglieri tendente a provocare un voto del Consiglio su argomenti, fatti o problemi politico-sociali di carattere generale e/o di interesse della comunità.
2. Per la sua discussione vengono stabiliti i seguenti tempi e modalità: 15 minuti al presentatore; possono inoltre intervenire, con 5 minuti a disposizione, il Sindaco, i componenti della Giunta, ogni Consigliere e il presentatore dell'o.d.g. per la replica.
3. Per quant'altro si applica la procedura prevista per le mozioni.

Art. 26

Seduta segreta

1. La riunione del Consiglio avviene in seduta segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti delle capacità morali, correttezza e comportamenti di persone o

nei casi stabiliti dalla legge oppure quando il Consiglio stesso lo deliberi per ragioni particolari, ampiamente motivate.

Art. 27

Seduta aperte

1. Qualora sussistano rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella seduta abituale o anche in altra sede.
2. Tale adunanza ha carattere straordinario ed alla stessa, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati: rappresentanti istituzionali, degli organismi della partecipazione popolare e dalle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da trattare, esperti in materia.
3. In tale adunanza, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei presenti portatori di interessi rilevanti sui temi da trattare. La richiesta di intervento dovrà essere formulata al Presidente del Consiglio Comunale specificando le generalità del richiedente e i motivi della richiesta stessa.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni aventi carattere dispositivo.

Art. 28

Rinvio di un punto dell'ordine del giorno

1. Se qualcuno dei Consiglieri intenda proporre preliminarmente la non trattazione di un argomento posto all'o.d.g., deve farlo prima che su di esso riferisca il relatore: se la relazione sia avvenuta, il rinvio può essere proposto e decide il Consiglio a maggioranza.

Art. 29

Relazione e discussione

1. Sugli argomenti all'o.d.g. riferiscono o il Sindaco o gli Assessori del ramo: i relatori possono presentare e distribuire una relazione scritta.
2. Se nessuno chiede la parola si procede subito alla votazione secondo le norme stabilite dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
3. In caso diverso, si dà luogo alla discussione. Nel corso di questa può essere proposto di sospendere o rinviare il voto per un tempo determinato. Il Consiglio delibera sulla proposta sospensiva dopo che su di essa abbiano parlato due Consiglieri, uno a favore e uno contro.

Art. 30

Modi di discussione

1. La parola è concessa ai Consiglieri per turno, secondo l'ordine delle richieste da essi presentate al Presidente e possibilmente alternando gli oratori uno pro ed uno contro, non appena terminata la relazione sull'argomento in discussione.

2. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione una sola volta sullo stesso argomento tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento. È in facoltà del Presidente valutare e determinare altri casi di deroga.
3. Nel dibattimento è stabilito per i Consiglieri un limite di tempo pari a 10 minuti. Lo stesso spazio-temporale è assegnato ai Consiglieri per l'illustrazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
4. Qualora il Consigliere che interviene alla discussione non si attenga all'argomento dell'ordine del giorno, il Presidente anche su richiesta di un altro Consigliere, ha la facoltà di richiamarlo invitandolo ad attenersi all'ordine ed ai tempi della discussione. Nel caso in cui il Consigliere persista nella trattazione di questioni estranee all'argomento in discussione o divaghi ed ecceda in lungaggini inopportune è facoltà del Presidente togliergli la parola per proseguire nell'ordine dei lavori. Qualora il Consigliere non rispetti la decisione del Presidente, quest'ultimo può decretarne l'espulsione dall'Aula consiliare.

Art. 31

Intervento per fatto personale

1. Si ha fatto personale quando a carico di un Consigliere sia stato espresso un giudizio sulla condotta da lui tenuta e quando vi siano attribuite opinioni o dichiarazioni contrarie o diverse da quelle effettivamente espresse. Il Consigliere che chiede di parlare per fatto personale deve precisare in che cosa questo consista.
2. Il Presidente decide se la richiesta è accoglibile o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di 3 minuti.

Art. 32

Chiusura della discussione

1. È in facoltà del Presidente dichiarare chiusa la discussione quando ritenga che l'argomento sia stato sufficientemente trattato e comunque quando tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta abbiano espresso il loro parere. Se uno dei Consiglieri faccia opposizione alla chiusura della discussione, la relativa proposta sarà posta in votazione. In tale ipotesi potranno parlare due soli Consiglieri, uno pro ed uno contro.

Art. 33

Conclusioni- dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, potranno parlare il Sindaco o uno degli Assessori per fare brevi dichiarazioni a nome della giunta.
2. Dopo le conclusioni del relatore e le relative definitive proposte, la parola non può essere più concessa e si procederà alle votazioni.
3. I Consiglieri potranno avere la parola per semplice dichiarazione di voto.

Art. 34

Spiegazione di un Consigliere richiamato

1. Quando, nel corso della seduta, un Consigliere sia stato richiamato dal Presidente, egli può presentare al Consiglio le sue spiegazioni.

Art. 35

Sospensione e scioglimento dell'assemblea

1. Qualora il richiamo non sia efficace, il Presidente può togliere la parola a chi discute, e, se non riesce a stabilire l'ordine, può sospendere o anche sciogliere l'assemblea.

Art. 36

Facoltà del Presidente di negare lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi

1. Il presidente ha la facoltà di negare lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi, quando siano formulati con parole e frasi non convenienti, ovvero quando si tratta di argomenti estranei all'oggetto della discussione.
2. Se il Consigliere insiste, il Presidente può, ove lo ritenga opportuno, consultare il Consiglio prima di valersi delle facoltà di cui al comma precedente: questi decide senza discussione.

Art. 37

Ritiro delle proposte in discussione in seguito a presentazione di emendamento

1. Se un emendamento ha per oggetto, non di modificare la proposta in discussione, ma di presentarne una nuova, ogni Consigliere può chiedere che questa sia ritirata, oppure che il Presidente ne disponga il deposito, onde sia discusso nella seduta immediatamente successiva.

Art. 38

Deliberazioni - modalità di voto

1. Il Consiglio delibera votando palesemente o per alzata di mano, o per appello nominale, rispondendo SI o NO alla questione posta dal Presidente ovvero a scrutinio segreto per schede scritte da porsi in apposita urna.
2. Il risultato delle votazioni è controllato dagli scrutatori, contando le mani alzate o le schede versate nell'urna e proclamato dal Presidente.

Art. 39

Verbalizzazione

1. Il Segretario comunale assiste alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio comunale o con chi presiede l'adunanza.
2. Ogni Consigliere ha il diritto a che nel verbale si faccia menzione del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. Dai verbali vengono estratte le singole deliberazioni portanti un numero ed oggetti specifici.
4. Le deliberazioni per copia conforme all'originale sono firmate dal Segretario dal Responsabile Servizio Segreteria.
5. I verbali sono depositati entro 20 (venti) giorni dalla data di effettuazione della seduta presso l'Ufficio Segreteria a disposizione dei Consiglieri i quali possono entro 30 (trenta) giorni dal deposito richiedere le rettifiche degli stessi.

Art. 40

Votazioni

1. In prima convocazione il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione ed in seduta di prosecuzione, il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti si computano tra i presenti e non tra i votanti.

Art. 41

Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale deve essere richiesta da un Consigliere. La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione dichiara di passare ai voti, e prima che abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
2. L'appello è fatto dal Segretario che segna accanto al nome del Consigliere chiamato il SI o il NO.

Art. 42

Votazioni separate

1. Le proposte che si dividono in parti o articoli possono essere prima votate separatamente, di poi nel loro insieme. Il sistema di votazione è scelto dal Presidente.

Art. 43

Votazioni precedenti alla questione principale

1. Sono votati prima della questione principale:
 - a) La questione PREGIUDIZIALE relativa al mettere o non mettere in discussione un determinato oggetto.
 - b) La questione SOSPENSIVA.
 - c) Gli emendamenti AGGIUNTIVI.
2. Gli emendamenti aggiuntivi, soppressivi e sostitutivi sono posti in votazione singolarmente.

Art. 44

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione con le schede ha luogo per le votazioni che riguardino persone ovvero apprezzamenti sulle stesse.

Art. 45

Ripetizione delle votazioni

1. Se dopo una votazione nessuno abbia riportato la maggioranza necessaria si procede ad altra votazione finché non si raggiunga la detta maggioranza.
2. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza, il Presidente potrà rinviare la votazione alla successiva adunanza.

Art. 46

Contestazione del voto

1. I Consiglieri che intendono chiedere la parola per contestare la regolarità o il procedimento della votazione, non possono farlo se prima il Presidente non ne abbia proclamato l'esito.

Art. 47

Validità delle deliberazioni

1. È adottata la deliberazione che ha ottenuto la maggioranza prescritta salvo i casi in cui sia prevista dalla Legge o dallo Statuto comunale una maggioranza qualificata.

Art. 48

Commissioni Consiliari speciali

1. Possono essere istituite con deliberazione adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, Commissioni speciali per effettuare ricerche, per prendere visione di atti, per avere tutti gli elementi di conoscenza di un problema o di una pratica amministrativa.
2. Le Commissioni speciali sono costituite per effettuare indagini sull'attività dell'Amministrazione al fine di verificare disfunzioni di organi comunali, di uffici o per accertare irregolarità amministrative denunciate.
3. Le Commissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica in essi della maggioranza garantendo però almeno la presenza di un Consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Art. 48 bis

Commissioni Consiliari permanenti

1. Ai sensi dell'art. 12 , comma 1, dello Statuto comunale, il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti, il cui funzionamento è disciplinato dal seguente articolo e, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, sono formate da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a sette, proporzionalmente alla consistenza dei Gruppi consiliari; i componenti vengono designati dai Capogruppo e il Consiglio, con apposita deliberazione consiliare adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, istituisce la commissione ed elegge i relativi membri; ogni Consigliere deve far parte almeno di una Commissione permanente, l'assenza ingiustificata a n. 3 (tre) sedute di Commissione ne comporta la decadenza.
3. Le Commissioni vengono istituite entro 30 giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio, che le insedia; i componenti eleggono il Presidente, che designa il Vice Presidente; operano con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le funzioni di Segretario sono espletate da un impiegato comunale del settore amministrativo appartenente a una categoria non inferiore alla "C", che ogni tre mesi trasmette all'ufficio di Segreteria un prospetto delle adunanze con le presenze e le assenze dei componenti.
5. La Commissione è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal componente presente più anziano per voti individuali nell'elezione a Consigliere comunale.
6. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori; a richiesta dei rispettivi Presidenti possono essere invitati il Segretario comunale ed i Responsabili dei Servizi i quali possono assicurare la loro presenza solo ed esclusivamente previo parere del Sindaco. Se richiesto dal Presidente, il Sindaco o l'Assessore al ramo devono assicurare la loro presenza ai lavori della Commissione.
7. Se i Presidenti lo ritengono opportuno, fissano un calendario trimestrale delle riunioni delle Commissioni, che possono presentare al Consiglio; i componenti la Giunta e tutti i Consiglieri devono essere informati delle eventuali variazioni che per motivi diversi dovessero essere apportati al calendario.
8. Le questioni di particolare rilevanza, quando lo richiedono il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, una Commissione, a maggioranza dei suoi componenti, e quando lo prevedono i regolamenti, vengono preventivamente sottoposte all'esame della Commissione competente.
9. La Commissione, nell'esaminare le proposte, deve dare precedenza alle questioni per le quali il Consiglio, il Sindaco o la Giunta hanno richiesto il parere.
10. Le Commissioni possono indicare al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco l'adozione di determinati atti e sollecitare l'assunzione di determinate iniziative, fermo restando che si limitano ad esprimere pareri ed a formulare proposte che non vincolano gli organi del Comune; il Sindaco, la Giunta e il Consiglio, nell'adottare gli atti, devono sempre fare menzione delle proposte e dei pareri delle Commissioni.
11. Ad iniziativa dei rispettivi Presidenti, per l'esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse, le Commissioni possono riunirsi congiuntamente.
12. I componenti delle Commissioni, oltre a richiedere la convocazione della Commissione della quale fanno parte, hanno diritto di iniziativa sugli argomenti di competenza della Commissione.
13. Le proposte, formulate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, vengono discusse in Commissione, a maggioranza dei presenti, e trasmesse al Presidente del Consiglio, dopo aver acquisito i pareri dei Funzionari responsabili, del Segretario comunale, ove occorra, del Dirigente dei Servizi contabili per la relativa copertura finanziaria.
14. Le Commissioni durano in carica cinque anni coincidenti con l'inizio e la scadenza del Consiglio comunale.

Art. 49

Indennità di presenza

1. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
2. I Consiglieri sono tenuti a sottoscrivere il registro presenze all'inizio di ogni seduta.

Art. 50

Proposte di iniziative consiliari

1. Le proposte di statuti, regolamenti, progetti e simili dovute all'iniziativa di uno o più Consiglieri, devono essere comunicate alla Giunta comunale.
2. Questa provvederà, entro il termine di trenta giorni da quello della presentazione ad esaminare ed istruire tali proposte.
3. Trascorso tale termine l'argomento deve essere iscritto all'o.d.g. della seduta consiliare immediatamente successiva.